

IL DECRETO DEL FARE NELL'OTTICA DELLA SICUREZZA

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013 è stato pubblicato il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “**decreto del fare**”, che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 giugno. Il decreto legge, al di là delle previste disposizioni per rilancio dell'economia, contiene diverse disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- **DURC** → per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento unico di regolarità contributiva si potrà acquisire in via informatica e avrà validità di 180 giorni anziché 90.
- **SCIA** → semplificazioni per il mondo edile: l'interessato che abbia bisogno della segnalazione di Inizio Attività demanderà allo Sportello Unico per l'Edilizia tutti gli oneri necessari all'acquisizione delle autorizzazioni preliminari, anche per quanto riguarda la Comunicazione Inizio Lavori e la SCIA (in relazione alle opere realizzabili con la Segnalazione Certificata Inizio Attività)
- **Certificato di Agibilità** → può essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi.
- **DUVRI** →
 - 1) In casi di azienda committente definita come “**attività a basso rischio infortunistico**” (stabiliti sulla base degli indici infortunistici dell'INAIL da un futuro decreto del Ministro del Lavoro), per la cooperazione e il coordinamento tra committente stesso, appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente l'**individuazione di un incaricato**, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
 - 2) Non sarà necessario il DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, **lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno**, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. In questo caso per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori (es. *2 lavoratori per 5 giorni*)
- **DVR** → l'eventuale futuro decreto di indicazione dei *settori di attività a basso rischio infortunistico* avrà in allegato un “modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.
- **Modelli Semplificati** → per i cantieri temporanei o mobili, ci sarà la possibilità di elaborare modelli semplificati di documenti come il piano operativo di sicurezza (POS) il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il fascicolo dell'opera e il piano di sicurezza sostitutivo.
- **Volontari** → Ai volontari (soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese) delle attività sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 del D.Lgs 81/08 (*viene di fatto equiparato ad un lavoratore autonomo*).

- **Prevenzione Incendi** → semplificazioni burocratiche che prevedono l'esenzione dall'obbligo di presentazione dell'istanza preliminare qualora gli enti ed i privati che ricadono in prevenzione incendi siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In questo modo si consente agli interessati di ridurre gli oneri amministrativi, in quanto viene meno la fase relativa alla presentazione dell'istanza volta alla valutazione dei progetti, evitando una duplicazione di adempimenti con effetti favorevoli anche sui costi che i suddetti enti devono sostenere.
- **Notifiche Telematiche** → possibilità di comunicare diverse notifiche per via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Ad esempio la comunicazione all'organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici o la comunicazione del verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni e mutageni. O ancora l'inizio di lavori che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto o il verificarsi di incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico pericoloso.
- **Denuncia di infortunio** → è abrogato l'obbligo per il datore di lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni. È inoltre eliminato l'obbligo per l'autorità di pubblica sicurezza, per ogni caso denunciato di infortunio mortale o con inabilità superiore ai quaranta giorni, di rimettere un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Nulla cambia invece per la denuncia in caso di infortunio all'INAIL.
- **Formazione** → in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal decreto legislativo 81/08, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, i preposti, i dirigenti, i rappresentanti dei lavoratori, nonché i lavoratori stessi, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.
- **Lavoratori in azienda permanenti per un periodo non superiore alle 50 giornate lavorative nell'anno solare di riferimento** → sono previste per i soggetti citati semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dall'azienda stessa o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore. L'intento è quello di evitare la ripetizione di adempimenti. Naturalmente occorre tener conto che una non ripetizione della formazione può avere senso solo per attività che hanno lo stesso profilo di rischio.
- **Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro** → è stato ridotto da 60 a 45 giorni il termine entro cui l'INAIL è tenuto a effettuare la prima verifica. Viene, inoltre, previsto l'obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche – INAIL, ASL, ARPA – di comunicare al datore di lavoro entro 15 giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.